

guida informativa legale

Cile



Manzato & Associati
Studio Legale



INDICE

INTRODUZIONE	4
1. INFORMAZIONI GENERALI	5
2. IL SISTEMA GIURIDICO	6
1. Note storiche	6
2. La Costituzione	6
3. Il Presidente	6
4. Il Potere Legislativo	6
5. Il Potere Giudiziario	6
3. GLI INVESTIMENTI DIRETTI STRANIERI	7
1. Aspetti regolamentari delle transazioni commerciali internazionali	7
2. Aspetti regolamentari degli investimenti stranieri	8
4. ISTITUZIONI FINANZIARIE E CREDITIZIE	10
5. LE SOCIETA'	11
1. La sociedad anonima	11
1.1 La costituzione della società	11
1.2 Il management societario	12
1.3 La responsabilità degli amministratori	12
1.4 L'assemblea dei soci	13
1.5 La creazione di azioni privilegiate	13
1.6 Diritti dei soci di minoranza	14
1.7 Acquisizione di una sociedad abierta	14
2. La società a responsabilità limitata – Sociedad de responsabilidad limitada.	14
2.1 Costituzione della società	14
2.1.1 Management	15
2.1.2 Distribuzione degli utili	15
2.1.3 Accordo di non competizione	15
2.1.4 Trasferimento delle quote	15
2.2 Sociedades colectivas	15
2.2.1 Management	16
2.2.2 Trasferimento delle quote	16
2.3 Associazione in partecipazione - Associación en Participación	16
2.4 Società in Accomandita – Sociedades en Comandita	16
2.4.1 Tipologie di Società in Accomandita	17
2.4.2 Costituzione	17
2.4.3 Responsabilità	17
2.4.4 Management	17
2.4.5 Trasferimento dei diritti e delle azioni	17
2.5 Filiali	18
6. IL SISTEMA FISCALE E TRIBUTARIO	19
7. DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE	20
1. Il contratto di lavoro	20

2. Nazionalità	20
3. Retribuzione	20
4. Estinzione del rapporto di lavoro	21
5. Previdenza sociale ed assicurazioni	21
5.1 Pensioni	21
5.2 Copertura medica	21
5.3 Assegno di disoccupazione	21
5.4 Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	21
6. Diritto sindacale	22
 8. IMMIGRAZIONE E PERMESSI DI SOGGIORNO	 23
 9. LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	 24
1. Le fonti normative interne ed internazionali	24
2. Proprietà industriale	24
2.1 I marchi	24
2.1.1 Marchi non registrati	24
2.1.2 La registrazione del marchio	25
2.1.3 Procedura per la registrazione	25
2.1.4 Esame	25
2.2 Brevetti	26
2.3 Modelli di utilità	26
2.4 Indicazioni geografiche e denominazioni di origine	26
2.5 Segreti industriali	28
2.6 Copyright	28
2.7 Diritto dell'internet	28
2.8 Il diritto antitrust	29
2.9 Il rapporto con le giurisdizioni straniere	
– il riconoscimento delle sentenze e dei lodi arbitrali	29
2.10 Prospettive di investimento: le attività agroalimentari	30
2.11 Normativa di riferimento	30

La presente Guida, pur redatta da esperti qualificati che garantiscono l'esattezza e l'aggiornamento - alla data della pubblicazione - delle informazioni contenute, ha scopo esclusivamente informativo. Essa non può pertanto essere considerata esaustiva della materia trattata e non può intendersi sostitutiva di uno specifico parere legale o di consulenza di altro genere a sostegno di decisioni imprenditoriali. Pertanto lo studio legale Manzato & Associati - Studio Legale, quale redattore della Guida ed Unioncamere Lombardia declinano ogni responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti della presente pubblicazione.

INTRODUZIONE

a cura dell'Ambasciatore d'Italia in Cile Paolo Casardi

Le relazioni italo-cilene sono particolarmente felici e possiedono solide basi: una approfondita tradizionale amicizia tra gli attuali dirigenti dei due Paesi, una collettività italiana i cui primi esponenti sono giunti nel 1500, nonché la complementarietà tra le due economie.

Negli ultimi anni il Cile ha assunto infatti una valenza strategica e prioritaria per il nostro Paese in considerazione del forte aumento delle esportazioni di rame e prodotti derivati, il cui impiego nel sistema produttivo italiano è cresciuto in misura esponenziale. Attualmente oltre il 50% del totale mondiale del rame importato dall'Italia proviene da Santiago (a titolo di paragone il principale partner in materia petrolifera è la Libia, le cui esportazioni coprono "solo" il 27% del totale del petrolio acquistato all'estero dall'Italia). Ciò fa' dell'Italia il quarto importatore mondiale del rame cileno, preceduto unicamente da Cina, Giappone e Stati Uniti. D'altro canto anche l'Italia è considerata dalle Autorità politico-economiche cilene un partner prioritario sia per la notevole crescita dell'interscambio commerciale (al secondo posto tra i membri dell'UE, preceduta solo dall'Olanda) sia, e soprattutto, quale modello per lo sviluppo nel Paese di un sistema produttivo trainato dal successo e dal radicamento nel territorio delle piccole e medie imprese, che qui occupano l'80% della popolazione, ma contribuiscono solo al 20% del PIL nazionale per mancanza di capacità esportative. Il Cile guarda con particolare interesse anche all'esperienza italiana in campo energetico.

Data la complementarietà delle due economie (Cile esporta commodities e necessita di macchinari e tecnologia; Italia importa commodities e esporta prodotti industriali d'eccellenza) e tenendo conto dell'ancora limitato dialogo esistente tra i due ambienti economici nazionali, risulta fondamentale approfondire e rafforzare l'effettiva comunicazione e scambio di informazioni tra i due Paesi sia a livello politico, come già si sta facendo con eccellenti risultati, sia a livello economico-industriale. Nonostante le ridotte dimensioni del mercato nazionale, se confrontato con quello di potenze regionali come Messico e Brasile, il Cile risulta particolarmente attrattivo per gli operatori economici internazionali in quanto si propone come Paese piattaforma, da cui raggiungere le principali aree economiche e commerciali, in special modo i Paesi dell'area Asia-Pacifico, con la maggioranza dei quali ha sottoscritto trattati di libero commercio (UE, USA, Canada, Messico, Cina, Giappone) e accordi di complementazione economica parziale (India).

La stabilità del quadro istituzionale ed economico cileno ed il collegamento strutturale del suo modello di sviluppo al mercato internazionale offrono interessanti prospettive di diversificare e rafforzare la presenza italiana nel Paese. Il consolidamento del settore energetico, lo sviluppo di un forte tessuto di piccole e medie imprese e la diversificazione delle esportazioni, nonché la realizzazioni di grandi progetti infrastrutturali costituiscono le priorità dell'Esecutivo Bachelet in campo economico. Come anticipato poc'anzi, l'Italia, forte di un modello produttivo a cui il Cile guarda con particolare attenzione, può e deve riuscire a realizzare sempre maggiori sinergie con l'ambiente economico cileno, accompagnandone lo sviluppo, in special modo nei settori suindicati.

1. INFORMAZIONI GENERALI

NOME DEL PAESE: *República de Chile* (REPUBBLICA DEL CILE, conosciuta semplicemente come "CILE")

LINGUA UFFICIALE: spagnolo

SUPERFICIE: 756.950 Km²

DI CUI. TERRA: 748.800 Km²

ACQUA : 8.150 Km²

CLIMA: temperato; deserto a Nord, mediterraneo nella regione centrale, freddo al sud

RISORSE NATURALI: ferro, rame, nitrato, metalli preziosi, molibdeno, legname, cellulosa

NOTE GEOGRAFICHE: il Cile si affaccia ad ovest sull'Oceano Pacifico. A Nord il Deserto di Atacama lo separa da Perù e Bolivia, mentre la Cordigliera delle Ande lo separa sul lato est dall'Argentina.

POPOLAZIONE: 15. 700.00 (aggiornata a luglio 2007)

Aspettativa di vita: 76,77 anni

FORMA DI STATO: Repubblica PRESIDENZIALE

CAPITALE: Santiago

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA: il Cile è diviso in 14 regioni, divise a loro volta in province e comuni, più la regione Metropolitana (quella della città di Santiago). La capitale, Santiago, concentra la maggior parte dell'economia, del potere amministrativo, culturale, commerciale e industriale di tutto il Paese.

MONETA: Peso cileno (CLP)

CAMBIO: 1 Euro equivale a circa 719.04 pesos cileni (aggiornato al maggio 2007)

ACCORDI COMMERCIALI: Accordo di Associazione Economica con UE in vigore dall'1 febbraio 2003, Trattato di Libero commercio con l'EFTA in vigore dal 01 dicembre 2004.

E' in fase di negoziazione un Accordo contro le Doppie Imposizioni Fiscali con l'Italia.

Il Cile è membro dell'OMC, dell'APEC e membro associato del MERCOSUR e della CAN.

2. IL SISTEMA GIURIDICO

1. Note storiche

Il Cile conquista l'indipendenza dalla Spagna il 18 settembre 1810.

Nel 1970 Salvador Allende viene eletto Presidente. Nel settembre del 1973, la sua presidenza giunge al termine a seguito di un colpo di Stato guidato dal Generale Augusto Pinochet.

Tra il 1973 ed il 1989 il potere militare mantiene il controllo del Paese. Nel 1988 viene indetto un referendum popolare, che decreta il ritorno alla democrazia. Nel 1989 le prime elezioni sono vinte da una coalizione di centro-sinistra, detta *La Concertación*, che tutt'oggi governa il Paese avvalendosi di un programma politico democratico di larghe intese.

2. La Costituzione

La Costituzione dell'11 marzo 1981 è stata modificata varie volte e resta tuttora il pilastro fondamentale del sistema legislativo cileno.

Il sistema legale è basato sul codice del 1857 di derivazione spagnola e successivamente viene influenzato anche dal diritto francese e da quello austriaco.

3. Il Presidente

L'attuale Capo di Stato, che assume anche le funzioni di Capo del Governo, è Michelle Bachelet Jeria (a partire dall'11 marzo 2006). Il Consiglio dei Ministri è scelto direttamente dal Capo del Governo e segue quindi la sua linea politica. Le elezioni del Capo del Governo avvengono ogni quattro anni e sono a suffragio universale (la maggiore età ed il conseguente diritto al voto si acquistano a 18 anni).

4. Il Potere Legislativo

Il Congresso Bicamerale Nazionale è costituito dal Senato - *Senado*, composto da 38 membri eletti dal voto popolare e dalla Camera dei Deputati- *Camera de los Diputados*, composta da 120 membri eletti ogni quattro anni, sempre con voto popolare.

5. Il Potere Giudiziario

Il Potere Giudiziario si compone di tre differenti livelli: la Corte Suprema, le Corti di Appello, il Tribunale di Prima Istanza. La Corte Suprema è composta da giudici che vengono nominati dal Presidente dietro ratifica del Senato, sulla base di una lista di candidati predisposta dalla Corte medesima.

Il Presidente della Corte suprema viene eletto ogni tre anni dai 20 membri della Corte.

3. GLI INVESTIMENTI DIRETTI STRANIERI

A partire dagli anni '30, il Cile ha visto susseguirsi una serie di normative volte a proteggere i capitali interni ed a scoraggiare le importazioni, introducendo alte tariffe e barriere doganali molto forti. Solo a partire dagli anni 70, l'economia cilena ha subito una sostanziale trasformazione aprendosi ad un'economia sempre più integrata nel mercato internazionale. In coerenza con i principi del mercato libero, sono state varate una serie di riforme con le quali sono stati gradatamente ridotti i sussidi del Governo ed il controllo dei prezzi e sono aumentate le esportazioni. Tutte le politiche di liberalizzazione sono state salvaguardate nel corso degli anni anche grazie all'avvento della coalizione politica della cosiddetta *Concertación*.

Attualmente il Cile è uno dei mercati sud americani di maggiore attrattiva anche grazie alla sua particolare stabilità ed apertura ai mercati internazionali. Dal 1986 l'economia del Paese è in crescente aumento e, negli ultimi anni, la crescita si attesta sul 5.2%. Dal 1998 l'inflazione non ha mai superato il 5%, le aspettative in tal senso per il 2007 sono pari al 5%.

Sulla base dei dati del *Comité de Inversiones Extranjeras (CIE)*, durante il 2006 gli investimenti stranieri hanno raggiunto i 6.000 milioni di Dollari con un aumento del 54% rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente.

Nel primo semestre del 2007 il totale dell'interscambio commerciale tra il Cile e i Paesi UE è aumentato del 3% rispetto allo stesso periodo del 2006 e, tra i principali soci commerciali del Cile, vi è l'Italia che occupa il secondo posto con una quota del 19,3 % ed un aumento del 13,3 rispetto allo stesso periodo del 2006.

Per quanto riguarda le esportazioni, particolarmente importante è il settore minerario che rappresenta 64,4% sul totale esportato dal Paese, nel primo semestre del 2007 il rame ha rappresentato il 55,7% degli introiti da esportazione (nel 1970 raggiungeva il 76%), agricoltura e pesca si attestano sul 6,8%, mentre i prodotti industriali costituiscono in totale il 26,2 % degli introiti. Per il 32,2 le esportazioni cilene sono dirette all'Asia (14,6% alla Cina, 9,6% al Giappone), per il 24,8% all'Europa e per il 14,8% ai Paesi LatinoAmericani.

Le importazioni, sempre nel primo semestre 2007, sono aumentate del 10,2 %; l'Italia presenta una quota di partecipazione pari al 12,6 ed un aumento rispetto allo stesso periodo del 2006 del 15%.

1. Aspetti regolamentari delle transazioni commerciali internazionali

Uno degli aspetti di primario interesse per l'investitore straniero è la normativa vigente sulle transazioni commerciali.

In base alla normativa dettata dalla Banca Centrale del Cile-*Banco Central de Chile*, chiunque può liberamente accedere alle transazioni del commercio internazionale.

Le transazioni del commercio internazionale sono definite come ogni vendita o acquisto e in generale ogni atto volto alla creazione, estinzione o modificazione di un'obbligazione pagabile in ogni mercato straniero, senza escludere alcun tipo di trasferimento o accredito proveniente da altri Stati.

Tuttavia la Banca Centrale è investita del potere di richiedere che determinate transazioni commerciali straniere siano registrate o siano comunque formalizzate nel cosiddetto

“mercato formale degli scambi di commercio internazionale”. Tale mercato è esclusivamente composto di banche stabilite in Cile e di entità preposte allo scambio, brokers, autorizzati sempre dalla Banca Centrale.

Le transazioni straniere sono sottoposte a speciali condizioni dettate dalla Banca Centrale, come l'obbligo di rimpatriare o convertire la valuta straniera in locale; nonché l'obbligo di costituzione di un deposito fiduciario per un periodo non superiore ad un anno, ma rinnovabile a tempo indefinito.

Il compendio di regole istituito dalla Banca Centrale riguarda tanto gli investimenti cileni all'estero che gli investimenti stranieri in Cile. Nel primo caso la Banca Centrale si occupa della disciplina del rimpatrio degli utili di imprese cilene stabilite all'estero. Nel secondo regola crediti, investimenti e capitali originati fuori dal territorio cileno e superiori ai 10.000 dollari.

2. Aspetti regolamentari degli investimenti stranieri

Vi sono due strade possibili per l'investitore straniero che voglia operare in Cile: sottoporsi alla normativa prevista dal Capitolo XIV del *Compendio de Normas Internacionales del Banco Central* o avvalersi delle previsioni normative dettate dal Decreto Legge n. 600 del 1974.

Il Decreto Legge n.600/74 è la fonte principale relativa agli investimenti internazionali. Esso garantisce, tra gli aspetti fondamentali, che non vi siano limitazioni al rimpatrio degli investimenti e dei profitti.

Gli investimenti effettuati sulla base del Decreto n. 600/74 necessitano di una autorizzazione da parte della Commissione preposta agli Investimenti Stranieri -*Comité de Inversiones Extranjeras* (FIC) che consiste nella stipula di un contratto con lo Stato del Cile, in cui vengono specificati i diritti e i doveri delle parti. Tale processo, solitamente, ha la durata di un mese.

Sempre secondo il Decreto n.600/74, il capitale minimo da investire è di 5 milioni di Dollari americani.

Scende ai 2,5 milioni di dollari nel caso in cui si tratti di investimenti finalizzati alla acquisizione di tecnologia, capitalizzazione di profitti o crediti, o consistenti in patrimoni tangibili. Il *Comité de Inversiones Extranjeras* (FIC) può avvalersi della facoltà di modificare il capitale minimo richiesto.

Devono, invece essere sottoposti al procedimento previsto in base al Capitolo XIV del *Compendio de Normas Internacionales del Banco Central* i soli investimenti a partire dai diecimila dollari.

Il Decreto n.600/74 offre vari vantaggi agli investitori stranieri, tra cui il fatto che un contratto concluso con lo Stato del Cile non può essere unilateralmente modificato da quest'ultimo. A tali contratti si applica la legge cilena e la competenza, in caso di controversia, è dei giudici cileni. L'investitore può sempre richiedere la modifica delle condizioni contrattuali o dell'entità del capitale investito.

L'alternativa a disposizione dell'investitore straniero è quella di ottenere la registrazione dell'investimento nel *Mercado Cambiario Formal* tramite l'emissione di un Certificato di Investimento del *Banco Central*, senza che sia prevista la stipula di un contratto di investimento. Tale alternativa risulta, però, inadeguata da vari punti di vista. In particolare, essa si basa su una risoluzione amministrativa emanata dalla Banca Centrale, il che significa che acquisisce maggiore vulnerabilità e ne trasmette tutti gli effetti sugli accordi conclusi dall'investitore.

Altro importante punto a favore degli accordi commerciali basati sul Decreto n. 600/74 risiede nel fatto che l'investitore straniero non viene discriminato. Il trattamento che gli viene riservato è per legge equivalente a quello spettante ad un qualunque investitore nazionale.

Le agevolazioni riguardano anche l'ambito fiscale e tributario; un esempio concreto è costituito dal regime dell'aliquota del 42% sull'imposta sul reddito, che non viene modificata per un periodo minimo di dieci anni.

Vi sono ulteriori agevolazioni relative ad operazioni di *project financing* in particolari settori di investimento, come ad esempio progetti industriali o estrattivi (inclusi gli investimenti minerari). Il project financing deve coinvolgere un capitale di almeno 50 milioni di dollari ed il regime di tassazione agevolato potrà essere esteso sino a raggiungere un periodo complessivo di venti anni.

Nel passato alcune tipologie di investimento erano soggette ad un deposito obbligatorio presso la Banca Centrale. Nonostante tale incombente sia ormai sempre più raro, non è da escludere che la Banca Centrale possa richiedere un deposito in presenza di particolari investimenti, sino ad un valore del 40% del capitale totale. Spesso tale richiesta non viene effettuata nei confronti di investimenti volti al rimpatrio in Cile dei capitali/investimenti situati all'estero.

4. ISTITUZIONI FINANZIARIE E CREDITIZIE

La Banca Centrale è un ente autonomo creato dalla Costituzione. E' soggetto alla Costituzione ed alle leggi costituzionali. E' retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, designati dal Presidente del Cile, la cui decisione è comunque soggetta all'approvazione da parte del Senato.

L'obiettivo della Banca Centrale consiste nel mantenere la stabilità della moneta cilena, il peso, e monitorare e gestire le funzioni riguardanti la gestione dei pagamenti interni ed esterni del Cile.

Le banche cilene sono monitorate e controllate dalla Sovrintendenza Cilena per le Banche e le Istituzioni finanziarie – *Superintendencia Chilena de Bancos y Instituciones Financieras* (SBIF), un'agenzia governativa cilena indipendente.

La Sovrintendenza ha l'autorità di applicare delle vere e proprie sanzioni alle banche che non siano in linea con i requisiti richiesti per la loro costituzione e gestione.

Ha anche il compito di approvare ogni variazione dello statuto della banca ed ogni riduzione o aumento di capitale.

Ad intervalli regolari, stabiliti dalla SBIF, le banche e le istituzioni finanziarie debbono sottoporre il proprio bilancio ed una nota informativa riguardante le operazioni effettuate.

Tutte le operazioni, le definizioni e le restrizioni riguardanti il settore bancario sono contenute all'interno della *Ley General de Banco* del 1997.

5. LE SOCIETA'

Come nella maggior parte dei sistemi giuridici mondiali, l'investitore straniero può scegliere attraverso quale forma giuridica fare il proprio ingresso nel mercato. Basarsi sulle forme giuridiche previste dal diritto interno del Paese significa entrare nel mercato al pari di un operatore economico locale. Ciò comporta grandi vantaggi da vari punti di vista, nonostante implichi una conoscenza approfondita delle tempistiche, dei limiti, delle imposizioni dettate per ciascuna forma societaria.

Il diritto cileno prevede due principali e distinte forme giuridiche che possono veicolare l'investimento:

1. **La *sociedad anonima*** (simile ad una italiana s.p.a.), sia ***abierta*** che ***cerrada***
2. **La *sociedad de responsabilidad limitada*** (corrispondente ad una italiana s.r.l.)

Oltre a tali forme societarie, è utile menzionare ulteriori tipologie di partnership:

- la *sociedad colectiva*, paragonabile ad un'italiana società in nome collettivo;
- la *sociedad en comandita por acciones* (una accomandita per azioni);
- la *agencia de Sociedad Anonima Extranjera* (filiale in loco di una società di diritto straniero).

1. La *sociedad anonima*

Secondo quanto stabilito dalla *Ley de las Sociedades Anonimas*, la *sociedad anonima* con più di 500 azionisti è definita *pública*; almeno il 10% del capitale azionario sottoscritto è di proprietà di almeno 100 azionisti oppure vi deve essere una registrazione volontaria delle azioni in un registro di Garanzia detenuto dalla preposta Sovrintendenza. Le società che non rispettano tali caratteristiche sono dette *cerradas*.

I ruoli e compiti che seguono sono applicabili ad entrambe le tipologie di *sociedades*.

1.1 La costituzione della società

Ai fini della costituzione di una società è necessaria la presenza di almeno due azionisti.

L'atto costitutivo autenticato dal notaio, deve contenere le seguenti voci:

- nome, professione e domicilio degli azionisti;
- nome e sede legale della società;
- oggetto sociale;
- durata, se prevista;
- capitale sociale e numero delle azioni nelle quali si divide;
- management della società;
- indicazione della data nella quale termina ciascun anno fiscale;
- distribuzione degli utili;
- regole della liquidazione;
- arbitrato e/o clausole riguardanti la risoluzione delle controversie riguardanti l'assetto societario;
- nomina di un consiglio di amministrazione ad interim;
- altri aspetti determinati dagli azionisti.

L'atto deve essere registrato al *Registro de Comercio* e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – *Boletín Oficial de Estado*, ma non sono richieste ulteriori autorizzazioni governative.

Non vi sono restrizioni riguardanti gli azionisti non residenti in Cile. Normalmente non vi sono richieste di capitale minimo, ma è consigliabile che il capitale della società sia in linea con l'oggetto sociale e gli intenti societari.

1.2 Il management societario

La società è retta da un consiglio di amministrazione composto almeno da tre membri se si tratta di *sociedad cerrada*, mentre almeno 5 se si tratta di *sociedad abierta* (eccetto che nel caso in cui si tratti di *sociedad abierta* con un capitale superiore a \$ 50.925.696,42, per la quale sono necessari almeno sette amministratori).

Il consiglio di amministrazione rappresenta la società in tutti i casi, eccezion fatta per quelle materie che, in base a quanto previsto dall'atto costitutivo, debbono essere risolte e regolate dall'assemblea dei soci.

I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea dei soci.

Il quorum richiesto per una riunione del consiglio di amministrazione è la maggioranza assoluta dei membri che lo compongono e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il Presidente può avere diritto di veto in base alle previsioni dello statuto.

Ogni contratto concluso con un membro del CDA deve rispettare le condizioni prevalenti di mercato; richiede la preventiva approvazione del CDA e la delibera che ne contiene l'approvazione deve essere presentata alla successiva assemblea dei soci.

1.3 La responsabilità degli amministratori

La *Ley* prevede a carico degli amministratori una responsabilità per i danni causati alla società o per negligenza nelle operazioni condotte a nome degli azionisti.

Ogni limitazione di tale responsabilità, anche se prevista all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo, va considerata nulla o come non apposta.

Gli amministratori eletti da un gruppo di azionisti hanno le stesse responsabilità degli altri e non possono agire contro gli interessi della società in base alle istruzioni di un singolo gruppo di azionisti.

In particolare agli amministratori è fatto divieto di:

- proporre emendamenti allo statuto, in base ad interessi di singoli soggetti, interni o terzi rispetto alla società ed in contrasto con gli obiettivi societari;
- prevenire o proibire ricerche e verifiche sulla responsabilità degli amministratori;
- indurre personale, *managers* o revisori a rendere informazioni fasulle sui bilanci societari o celarne di importanti pur se vere;
- sottoporre agli azionisti informazioni false o cancellarne di importanti e fondamentali, sempre relativamente ai bilanci societari;
- utilizzare fondi societari per fini personali o comunque in contrasto con l'oggetto, l'attività ed interesse societario, previa approvazione del consiglio di amministrazione e sempre in base a quanto previsto dalla legge;
- utilizzare a fini personali informazioni di cui si è in possesso in ragione del proprio ruolo all'interno della società;
- in generale, mettere in atto qualunque tipo di comportamento illegale o contrario agli interessi societari, per ottenere vantaggi personali in contrasto con gli interessi societari.

1.4 L'assemblea dei soci

Normalmente il diritto di voto degli azionisti non è soggetto a limiti . Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. L'assemblea ordinaria deve essere convocata durante i primi quattro mesi di ogni anno. L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, in base alle necessità della società.

Generalmente le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Nonostante ciò, nelle *sociedades abiertas*, è richiesto un voto unanime nel caso in cui debba decidersi per la distribuzione dei dividendi per un importo superiore al 30% del profitto annuale, una volta verificato che non ci sia un accumulo delle perdite.

Modifiche allo statuto possono essere apportate se approvate a maggioranza. Le seguenti materie debbono ottenere un voto favorevole dei due terzi dei componenti l'assemblea:

- fusione, acquisizione o trasformazione della società;
- durata della società, se prevista;
- modifica della sede legale;
- riduzione del capitale sociale;
- approvazione dei conferimenti di capitale e valutazione dei beni diversi dal capitale contante;
- modifiche e limiti ai poteri del consiglio di amministrazione;
- trasferimento del 50% o più dei beni societari; approvazione di business plan che comportino un trasferimento del sopra citato 50% del capitale;
- le modalità di distribuzione dei profitti della società;
- garanzie o creazione di garanzie nei confronti di terzi;
- riscatto di azioni emesse dalla società in determinate circostanze;
- le decisioni riguardanti la trasformazione della società da *abiertas* a *cerradas* in presenza di determinati requisiti;
- l'approvazione delle transazioni nel caso di fusione, acquisizione o trasformazione;
- altre questioni espressamente previste nello statuto;
- la sanatoria di vizi relativi ai punti precedenti.

1.5 La creazione di azioni privilegiate

E' possibile creare un certo numero di azioni privilegiate, sottoponendo la valutazione di tale opportunità ad un'assemblea straordinaria degli azionisti. E' necessario il voto favorevole dei due terzi dell'assemblea, sia per la loro creazione che per l'eventuale eliminazione o modifica.

Le azioni privilegiate possono avere una durata determinata , scaduta al quale si convertono automaticamente in azioni ordinarie.

Alcune di esse hanno però una durata piuttosto lunga (arrivano a 50 o anche 100 anni).

Le azioni privilegiate non possono contenere un diritto di voto aggiuntivo a quello ordinario.

Se esistono azioni privilegiate che non hanno diritto di voto, non possono essere conteggiate per il raggiungimento del quorum.

La stessa regola si applica nel caso di azioni privilegiate che non possono esprimere un voto in determinate materie.

Nel caso un'assemblea di soci deliberi su una delle materie di seguito elencate, ciascuno di essi ha il diritto di lasciare le proprie azioni della società e rivenderle all'esterno:

- la conversione della società;
- la fusione della società;
- il trasferimento del 50% o più del proprio patrimonio;
- la creazione o la costituzione in garanzia per assicurare obbligazioni di terzi;

- la creazione di privilegi per una serie di azioni o per incrementare o ridurre i privilegi preesistenti;
- la cura di vizi formali nella costituzione della società o qualunque variazione dello statuto;
- la decisione di trasformare una *sociedad abierta* in una *sociedad cerrada* secondo i requisiti richiesti per il cambiamento;
- qualunque altra materia menzionata nello statuto.

1.6 Diritti dei soci di minoranza

Gli azionisti detentori di almeno il 10% del capitale sociale possono richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per discutere o risolvere materie in base alle richieste degli azionisti.

L'assemblea va tenuta entro 30 giorni dalla richiesta.

Basta detenere invece il 5% delle azioni per poter richiedere un'assemblea straordinaria per discutere sull'approvazione e l'opportunità di una transazione, nel caso si ritenga che essa non sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato.

Il riassunto delle operazioni societarie, il bilancio, l'inventario i libri sociali sono a disposizione dei soci che lo richiedano per un periodo di 15 giorni prima della data per cui è stata fissata l'assemblea dei soci.

Alcune informazioni possono però essere secrete nel caso in cui i tre quarti del consiglio di amministrazione decida che divulgarle comporterebbe dei danni alla società.

1.7 Acquisizione di una *sociedad abierta*

Normalmente non sono richieste autorizzazioni per acquisire una società di diritto cileno, tranne appunto nel caso in cui si tratti di una *sociedad abierta*.

Il soggetto interessato ad acquisire una *sociedad abierta* deve mostrare pubblicamente le proprie intenzioni, tranne nel caso in cui si tratti di acquisizione mediante offerta pubblica di acquisto.

L'avviso va fatto alla società, ad ogni sua controllata o controllante e pubblicata su almeno due quotidiani nazionali.

Devono passare almeno dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'avviso al giorno del completamento della transazione.

Inoltre, entro venti giorni dal completamento della transazione, devono essere pubblicati i nomi degli acquirenti, con le stesse modalità dell'avviso antecedente alle operazioni.

2. La società a responsabilità limitata – Sociedad de responsabilidad limitada.

La principale caratteristica della *Sociedad de responsabilidad limitada*, è la limitazione della responsabilità dei soci, relativamente alle obbligazioni della società medesima, in relazione e proporzione all'entità della contribuzione al capitale sociale.

I soci non sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte dalla *sociedad de responsabilidad limitada* in favore di terzi.

2.1 Costituzione della società

è necessario che vi siano almeno due persone fisiche o giuridiche che debbono specificare, attraverso un atto pubblico, i seguenti elementi:

- nome e domicilio dei soci;
- denominazione sociale;
- compiti dei soci in carica nel management;

- capitale sociale, conferimento di ogni socio, modalità ed oggetto di contribuzione;
- scopo della società;
- durata;
- quantità di fondi che ogni socio può prelevare annualmente dalle casse sociali per spese personali;
- regole della liquidazione;
- sede legale;
- ogni altro elemento che i soci ritengono di voler disciplinare esplicitamente.

Eccetto la registrazione presso il Registro della Camera di Commercio e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non sono richieste altre forme di autorizzazione governativa per la costituzione della società.

Le controversie possono essere disciplinate attraverso arbitrato o, in assenza di espressa previsione in merito, dal giudice competente.

Non ci sono capitali sociali minimi richiesti o restrizioni riguardanti la nazionalità dei soci.

2.1.1 Management:

Il *management* può essere liberamente disciplinato dai soci. I può nominare un *general manager* o qualunque altro tipo di direttore che i soci ritengano utile all'andamento della società.

2.1.2 Distribuzione degli utili:

Non ci sono restrizioni sulla distribuzione degli utili; in assenza di esplicita e contraria previsione, gli utili sono distribuiti sulla base dell'apporto di capitale di ogni singolo socio.

2.1.3 Accordo di non competizione:

è importante ricordare che i soci non debbono creare un'attività commerciale in competizione con quella della società costituita, senza un'espressa autorizzazione da parte dei soci. Questa restrizione può essere espressa direttamente nello statuto.

2.1.4 Trasferimento delle quote:

Il trasferimento delle quote può essere effettuato solo modificando l'accordo alla base della società, attraverso l'approvazione dei soci.

In caso contrario, il trasferimento non avrà effetto.

2.2 Sociedades colectivas

Le *sociedades colectivas* possono essere, in base al loro oggetto sociale, civili o commerciali, a secondo che i soci rispondano o meno anche con il loro patrimonio personale.

Il Codice civile, per quanto riguarda le *sociedades colectivas civiles* non prevede particolari formalità ad eccezione della forma scritta richiesta per la loro costituzione.

Per quanto riguarda le *sociedades colectivas comerciales*, il Codice del Commercio richiede un atto notarile e la registrazione nel Registro Ufficiale della Camera di Commercio. Ogni modifica allo statuto dovrà essere apportata secondo le medesime modalità.

Lo statuto deve contenere le seguenti informazioni:

- nome e domicilio delle parti
- nome della società;
- compiti dei soci in carica nelle funzioni manageriali;

- capitale conferito dai singoli soci, modalità e contenuto;
- scopo;
- durata;
- quantità di fondi prelevabili da ogni singolo socio per spese personali;
- modalità di liquidazione;
- soluzione delle controversie tra le parti;
- sede legale della società;
- ogni altra materia che i soci ritengono di dover espressamente disciplinare.

2.2.1 Management:

La *sociedad colectiva civil* può essere gestita da uno o più dei soci. Se non viene espressamente disciplinato il contrario, il manager della società risponde direttamente del proprio operato nei confronti di ogni singolo socio.

Le *sociedades colectivas comerciales* sono amministrate sulla base delle previsioni dello statuto. Se non espressamente previsto, i manager debbono riferire direttamente ai singoli soci.

In entrambi i casi, se uno dei soci non approva l'operato del manager, può bloccare la sua attività. Se il contratto o l'operazione vengono comunque messe in atto, il partner che si era opposto ha diritto ad essere compensato dalla parte che vi ha dato seguito.

2.2.2 Trasferimento delle quote:

In generale affinché il trasferimento abbia effetto è necessario il consenso unanime dei soci.

2.3 Associazione in partecipazione - *Asociación en Participación*

Il Codice del Commercio contempla la possibilità di costituire una società utilizzata come strumento di investimento chiamata *asociación en participación* (una associazione in partecipazione). E' un accordo contrattuale in cui due o più persone fisiche o giuridiche dimostrano il proprio interesse ad un determinato business e solamente uno di essi, l'amministratore, compare negli atti della società ed agisce per essa e divide con gli altri partecipanti i profitti e le perdite in proporzione al rispettivo apporto di capitale.

Non si crea una nuova società, ma un accordo contrattuale di natura strettamente privata. Non vi sarà una sede legale o un capitale destinato alla società, poiché essa non viene costituita.

Sotto il profilo commerciale e tributario, così come previsto dal diritto cileno, l'amministratore in carica viene considerato l'unico responsabile e proprietario nei confronti dei terzi. Ha la rappresentanza legale della partnership ed è l'unico che può agire nei confronti di terzi, pur nell'interesse di tutti i partecipanti.

In assenza di specifiche e contrarie disposizioni, in merito ai rapporti tra i soci possono essere applicate le regole valide per le *sociedades colectivas*.

2.4 Società in Accomandita – *Sociedades en Comandita*

Il Codice del Commercio definisce una *Sociedad en Comandita* (corrispondente ad una nostra società in accomandita) come una società organizzata tra una o più persone che si accordano per contribuire alla società (soci accomandanti) e di una o più persone che si accordano per gestire direttamente la società (soci accomandatari).

2.4.1 Tipologie di Società in Accomandita:

Si distinguono le società in accomandita semplice - *Sociedades en Comandita Simple* da quelle per azioni - *Sociedades en Comandita por Acciones* , esattamente come nell'ordinamento italiano.

Nel primo caso si apportano capitali e beni, mentre nel secondo il capitale sociale è rappresentato da azioni.

2.4.2 Costituzione:

Una società in accomandita semplice si costituisce con atto pubblico notarile avente gli stessi requisiti della *sociedad colectiva*, ma deve essere registrata nel competente Registro della Camera di Commercio.

Una società in accomandita per azioni deve costituirsi attraverso due distinti momenti, che possono essere inseriti nel medesimo atto o in due atti distinti.

Per prima cosa è necessario un atto autenticato dal notaio come per la società in accomandita semplice.

Inoltre l'intero capitale deve essere sottoscritto ed è necessario versare almeno un quarto del capitale totale e tale versamento deve essere contenuto in un atto nel quale elencare i nomi dei soci che contribuiscono ed i relativi apporti.

Nella società in accomandita i nomi dei soci accomandatari non appaiono, ma se ciò non viene impedito o viene espressamente concesso, la responsabilità per le obbligazioni sociali viene parificata a quella dei soci accomandanti .

La società in accomandita per azioni è soggetta anche alle norme sulla trasparenza e la sicurezza dettate dal governo cileno, sia nel caso in cui vi sia un'offerta pubblica di acquisto delle azioni, sia quando almeno il 10% del capitale sia distribuito tra più di 100 azionisti. La stessa regola si applica nel caso in cui vi siano più di 500 azionisti.

2.4.3 Responsabilità:

I soci accomandanti sono personalmente responsabili di tutte le perdite e le obbligazioni assunte dalla società. I soci accomandatari sono invece responsabili solamente in proporzione alla quota versata alla società medesima.

2.4.4 Management:

L'amministrazione della società è gestita solamente dai soci accomandanti. Gli accomandatari hanno diritti molto più ristretti. Il codice del commercio sanziona gli accomandatari che violino tali restrizioni, così come li pone nella medesima situazione di responsabilità di uno qualunque dei soci accomandanti nel caso in cui assumano obbligazioni o causino perdite a seguito di una decisione presa senza i necessari poteri.

Nella società in accomandita per azioni è necessario altresì eleggere un consiglio di sorveglianza composto almeno da tre membri (soci accomandatari), che hanno il compito di presentare le proposte annuali per la distribuzione degli utili, ispezionano i libri ed i registri della società e provvedono alla sua liquidazione.

2.4.5 Trasferimento dei diritti e delle azioni:

Nella società in accomandita semplice il socio può trasferire le proprie quote e diritti ma non l'autorità di ispezionare i libri sociali.

Nella società in accomandita per azioni un socio accomandatario può trasferire le azioni solo dopo che i 2/5 del loro valore abbiano contribuito alla società.

2.5 Filiali

Una società di diritto straniero può decidere di aprire una propria filiale in Cile. Gli incombenti sono molto semplici e consistono nel produrre e registrare davanti ad un notaio:

- la documentazione relativa all'organizzazione, esistenza e buono stato della società straniera, che dimostri che la società è in linea con le leggi dello stato in cui è costituita. La documentazione comprende anche lo statuto e l'atto costitutivo, un certificato rilasciato dalle competenti autorità sull'esistenza ed il buono stato della società;
- i compiti dei rappresentanti locali;
- i rappresentanti locali possono dichiarare in Cile:
 1. il nome sotto il quale la compagnia straniera vuole operare in Cile;
 2. la dichiarazione in base alla quale la società straniera afferma di conoscere le leggi cilene riguardanti la costituzione e l'andamento della filiale;
 3. che la situazione contabile della filiale è soggetta alle leggi cilene e le obbligazioni assunte dalla filiale ricadono sotto il diritto cileno;
 4. che la società straniera può mettere a disposizione liquidità in Cile per il perseguimento e l'adempimento delle obbligazioni;
 5. il capitale della filiale, la tempistica ed i modi in cui investirlo in Cile;
 6. il domicilio fiscale in Cile.

La documentazione va ricevuta da un notaio e successivamente, assieme alle sopra indicate dichiarazioni, registrata presso la camera di commercio e poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Non sono richiesti capitali minimi o autorizzazioni governative.

Le filiali sono equiparate ad una società locale per tutto lo svolgimento delle loro azioni, ma non hanno una personalità giuridica distinta dalla società a cui appartengono.

6. IL SISTEMA FISCALE E TRIBUTARIO

In linea di principio e come regola generale, tutte le persone fisiche e giuridiche, domiciliate o residenti in Cile, senza distinzione per la loro nazionalità, sono soggetti ad una imposta sul reddito.

Si è considerati residenti in Cile se presenti stabilmente nel Paese per più di sei mesi consecutivi in un anno solare. L'anno fiscale coincide con il calendario solare.

Le persone fisiche sono tenute a pagare una tassa sul reddito che può variare dallo zero al quaranta per cento delle entrate.

In generale i Cileni non sono soggetti a pagare una tassa sulla salute. Hanno però l'obbligo di pagare le tasse su base regionale o locale, in base a quanto stabilito dai singoli distretti (ad esempio in materia di proprietà immobiliari, il cui valore varia in base al luogo in cui si trovano).

Le persone giuridiche sono tenute a pagare una imposta sul reddito lordo del 17%.

Nel rispetto di talune particolari circostanze, alcune categorie produttive possono pagare una imposta ridotta (ad esempio nell'ambito del settore agricolo, minerario o dei trasporti).

La distribuzione dei profitti a persone fisiche non residenti in Cile è soggetta ad una tassazione IVA del 35%.

Nel caso in cui, invece, si tratti di persone giuridiche, sarà tassata la sola attività svolta in Cile, ad esempio nel caso si trattasse di società straniere con *Branch offices* o agenzie stabilite in Cile.

Il Cile è firmatario di numerosi trattati bilaterali volti ad evitare il fenomeno della doppia imposizione. Attualmente, però, non esiste un trattato di tale natura tra Cile ed Italia.

7. DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE

In generale il Codice del Lavoro disciplina gli accordi di lavoro ed i benefici legali a favore dei dipendenti, accordi collettivi, giurisdizione speciale e procedure applicabili alla materia. Vi è poi una legislazione connessa al codice, riguardante soprattutto la previdenza sociale, l'assistenza medica, il sistema pensionistico e il *welfare*.

1. Il contratto di lavoro

I contratti di lavoro sono regolati dal Codice del Lavoro. Il contratto viene definito come un accordo in cui il lavoratore ed il datore di lavoro sono reciprocamente impegnati: il lavoratore a rendere un servizio personale in subordinazione e il datore di lavoro è vincolato a corrispondere una determinata remunerazione per il servizio reso dal lavoratore.

Il contratto di lavoro deve essere stipulato per iscritto entro 15 giorni dal momento in cui il dipendente inizia la propria attività. e deve contenere:

- luogo e data di esecuzione;
- nome del datore di lavoro;
- nome, nazionalità, data e luogo di nascita del lavoratore;
- data di inizio delle prestazioni;
- descrizione della natura dei servizi e luogo in cui debbono essere resi;
- retribuzione e modalità di pagamento;
- lunghezza e distribuzione degli orari di lavoro;
- termine/durata del rapporto di lavoro.

Se non viene prodotto alcun contratto scritto entro 15 giorni, il datore di lavoro può essere sanzionato con una multa che va da \$ 59.59 a \$ 297.9.

Se il dipendente si rifiuta di firmare, il datore di lavoro può spedire il contratto scritto all'Agenzia del Governo per l'Ispezione del Lavoro. Se il lavoratore continua a non voler firmare il contratto, può essere licenziato senza preavviso, a meno che non dimostri che il contratto non rispecchia le condizioni ed i termini per i quali era stato assunto.

Se il contratto non viene firmato nei 15 giorni e il datore di lavoro non provvede ad esercitare il diritto di rivolgersi all'ente ispettivo, la legge presume che le condizioni del contratto siano quelle dettate a favore del lavoratore.

2. Nazionalità

In caso di imprese con più di 25 dipendenti, l'85% dei lavoratori deve essere di nazionalità cilena. Non è una regola assoluta, poiché non coinvolge ad esempio il caso di esperti tecnici che non possono, in ragione della particolarità e specificità del loro lavoro, essere agevolmente sostituiti da cileni.

Vedove, mogli e figli di un lavoratore cileno sono considerati anch'essi cileni. Stranieri con residenza cilena per almeno 5 anni sono considerati cileni ai fini di tali calcoli.

3. Retribuzione

Ogni pagamento in denaro che il lavoratore riceve dal datore viene considerato stipendio.

Il salario minimo è attualmente di \$ 241,62.

Lo stipendio va pagato in moneta locale.

Le ore lavorate settimanali non dovrebbero eccedere le 45 , distribuite in 5 o 6 giorni. Una giornata non dovrebbe eccedere le 10 ore ed include una pausa di 30 minuti che non va calcolata nelle ore di lavoro.

Le ferie retribuite consistono in almeno 15 giorni di vacanza, ma aumentano con l'aumentare degli anni in cui si è lavorato per il datore.

4. Estinzione del rapporto di lavoro

I casi espressamente previsti per l'interruzione del rapporto di lavoro sono i seguenti:

- mutuo consenso;
- morte del lavoratore;
- recesso del lavoratore (almeno 30 giorni di preavviso);
- scadenza dei termini fissati dal contratto, se presenti;
- completamento o conclusione del progetto di lavoro;
- forza maggiore o caso fortuito;
- casi specifici previsti dall'accordo e relativi ai rispettivi obblighi;
- razionalizzazione delle risorse da parte dell'impresa (es. riduzione del personale);
- cessazione unilaterale fissata dal datore nei confronti di managers o rappresentanti che hanno il potere di agire per suo conto (in generale, nei rapporti tra datore e soggetti che rientrano nella sua fiducia personale).

Nel caso di contestazioni sulla cessazione del rapporto di lavoro, attraverso un reclamo da parte del lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti, onde evitare un'azione per licenziamento senza giusta causa.

Nel caso in cui la decisione finale sul reclamo termini a favore del lavoratore, il datore di lavoro dovrà versare un'indennità di base, maggiorata dal 30 al 100%.

La formale comunicazione da parte del datore di lavoro, negli ultimi due casi sopra menzionati, dovrà essere inviata al lavoratore almeno 30 giorni prima della cessazione del rapporto. La notifica non sarà necessaria nel caso in cui il datore di lavoro versi un'indennità in denaro al lavoratore corrispondente all'ultima mensilità di retribuzione.

L'indennità di fine rapporto è sempre calcolata sulla base dell'ultimo stipendio su base mensile.

5. Previdenza sociale ed assicurazioni

I contributi pensionistici sono a carico dei lavoratori e consistono in una contribuzione fissa pagata per la pensione, invalidità ed assicurazione sulla vita.

Inoltre, il pagamento della copertura medica, in linea con il sistema sanitario in vigore, deve essere dedotta dalla retribuzione del lavoratore.

5.1 Pensioni

Ogni lavoratore deve conservare il 10% del suo stipendio mensile (circa \$ 2,037) in un conto individuale amministrato dal fondo pensioni, sino al giorno del pensionamento (uomini a 65 anni, donne a 60). Una percentuale addizionale riguarda l'invalidità e non supera il 2,5%.

5.2 Copertura medica

I lavoratori possono destinare il 7% della retribuzione su base mensile ad un piano di assistenza medico- sanitaria (privata o statale).

5.3 Assegno di disoccupazione

durante i primi 11 anni di impiego, il datore di lavoro può ritenere lo 0,6% della remunerazione mensile del dipendente, istituendo un fondo per la disoccupazione.

5.4 Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Il datore di lavoro deve pagare una assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Il premio dell'assicurazione è pari allo 0,95% della base imponibile dello stipendio. La percentuale può essere più elevata nel caso in cui si tratti di attività lavorative che comportino rischi particolari o comunque al di sopra della media.

6. Diritto sindacale

Per fondare un sindacato all'interno di un'impresa con più di 50 lavoratori, è richiesto un minimo di 25 lavoratori che rappresenti almeno il 10% dei lavoratori dell'azienda.

Se si tratta di un'impresa con meno di 50 lavoratori, invece, sono sufficienti otto lavoratori o comunque il 50% dei lavoratori totali.

Considerando che l'organizzazione sindacale è un diritto che appartiene ai lavoratori, il datore di lavoro non può forzare i propri dipendenti a costituire associazioni o a prendere parte a quelle esistenti.

Essere o non essere membri di un sindacato non può costituire condizione di assunzione, così come i partecipanti all'organizzazione sindacale non possono essere oggetto di discriminazione da parte del datore di lavoro.

Il contratto collettivo è invece un elemento di unione tra i lavoratori di una medesima categoria e la sua applicazione è garantita dalla Costituzione cilena e dallo Statuto dei Lavoratori.

Tale diritto non è comunque applicabile a tutte le categorie di lavoratori. In realtà vi sono delle specifiche eccezioni:

- lavoratori soggetti a contratti di apprendistato, a termine, a progetto (per particolari lavori che hanno per loro stessa natura un termine prestabilito);
- managers, esecutivi, agenti che hanno un generale potere rientrante nell'amministrazione;
- lavoratori che hanno il potere di assumere o licenziare;
- lavoratori che hanno, per accordo espresso con la società, posizioni di controllo nei processi di vendita ed in quelli produttivi.

Ogni associazione sindacale può promuovere all'interno della società il proprio accordo collettivo, anche nel caso non si tratti di gruppi organizzati, ma che possano provare di rappresentare una determinata percentuale dei lavoratori dell'azienda.

La contrattazione collettiva non può eccedere i 45 giorni, alla fine dei quali i lavoratori si troveranno di fronte a due opzioni:

1. portare avanti la negoziazione in base all'accordo dettato dal datore di lavoro;
2. votare per accettare o rifiutare la proposta del datore di lavoro o scioperare.

La società dovrà, comunque, informare i lavoratori dei vantaggi e svantaggi dell'accettazione o meno dell'ultima proposta utile del datore di lavoro, pur non potendo in ogni caso influenzare le loro decisioni.

8. IMMIGRAZIONE E PERMESSI DI SOGGIORNO

Sono previsti due distinti permessi di soggiorno per entrare in Cile:

1. permesso di soggiorno temporaneo;
2. permesso di soggiorno per lavoro stabile.

Di solito il primo tipo viene concesso per un periodo non superiore ai 90 giorni a quei soggetti che hanno già dei contatti di parentela o hanno interessi economici o possono recare vantaggio al Paese attraverso il proprio operato.

Nel secondo caso invece il cosiddetto “working visa” viene garantito per un periodo massimo di due anni, rinnovabile per un periodo equivalente.

Alla fine di tale periodo può essere richiesto un permesso di soggiorno permanente.

Per ottenere un permesso di soggiorno a fini lavorativi sono richieste le seguenti condizioni:

1. l'istituzione, la società o il datore di lavoro devono essere residenti in Cile;
2. il lavoratore straniero deve stipulare un contratto di lavoro con l'ente, la società o il datore di lavoro. Se stipulato in Cile, il contratto deve essere redatto e sottoscritto davanti ad un notaio, ma se il contratto deve essere eseguito fuori dai confini territoriali cileni, va firmato davanti al consolato del paese nel quale deve trovare la sua esecuzione. Dopo la firma va legalizzato davanti ad un funzionario del Ministero degli Esteri a Santiago.
3. Nel caso di tecnici altamente specializzati, la loro specializzazione deve essere provata attraverso una copia dei titoli universitari conseguiti, anch'essi da legalizzare davanti al Consolato cileno ed al Ministero degli Affari Esteri a Santiago.
4. l'attività lavorativa deve essere considerata utile per il buon andamento dell'economia cilena. L'autorità competente potrebbe a tal proposito chiedere una relazione scritta sulla validità del rapporto professionale del lavoratore.
5. l'attività professionale del lavoratore non deve essere considerata pericolosa per la sicurezza nazionale;
6. i termini e le condizioni del contratto di lavoro devono rispettare gli standard garantiti dal governo cileno.

9. LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Le fonti normative interne ed internazionali

Le principali norme di proprietà intellettuale sono contenute nella *Ley sobre Propiedad Industrial* e nei suoi corrispondenti regolamenti. Le recenti modifiche risalgono al dicembre 2005.

Il Cile è parte dei principali accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale:

- Convenzione di Parigi;
- Convenzione di Vienna sulle opere letterarie ed artistiche;
- Convenzione istitutiva della World Intellectual Property Organization;
- Convenzione per la protezione delle nuove varietà di piante (1978);
- Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro l'illegale riproduzione e distribuzione del loro materiale;
- Convenzione Inter/American sul Copyright;
- Convenzione internazionale sulla protezione delle riproduzioni musicali ed audiovisive delle compagnie di broadcasting e produttori;
- Nice Classification Agreement di cui il Cile non è ancora parte;
- Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale;
- Convenzione universale sul Copyright firmata a Ginevra;
- Trattato di Nairobi sul simbolo olimpico;
- Trattato WIPO sul copyright;
- Trattato Performances and Phonograms WIPO.

Il Cile è anche membro dell'Associazione Latino Americana sul Libero Commercio, dell'APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) e fa parte del MERCOSUR.

Inoltre, il Cile ha recentemente siglato accordi con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, nei quali sono contenute specifiche previsioni sulla tutela della proprietà intellettuale e sui diritti di privativa.

2. Proprietà industriale

2.1 I marchi

2.1.1 Marchi non registrati:

Prima dell'introduzione delle recenti modifiche, la *Ley sobre la Propiedad Industrial* prevedeva che i proprietari dei marchi non registrati non avessero virtualmente diritti, tranne il diritto di pre uso da opporre a coloro i quali pretendevano di registrare marchi confondibili. Le uniche eccezioni presenti riguardavano i cosiddetti "marchi noti", disciplinati dalla Convenzione di Parigi.

Le novità introdotte dal nuovo diritto dei marchi e brevetti prevedono che il proprietario del marchio non possa registrare ufficialmente il marchio in questione se questo (o un marchio ad esso simile o con esso confondibile) è oggetto di previo uso da parte di un diverso soggetto all'interno del territorio cileno.

Il pre uso può essere provato ed in base a tale circostanza si potrà intentare un'azione di annullamento nei confronti della registrazione da parte di un altro soggetto.

Le nuove disposizioni non prevedono un periodo di tempo in particolare durante il quale debba essere esercitato il pre uso.

Entro 90 giorni dalla decisione favorevole sull'annullamento della registrazione del marchio da parte di terzi, l'interessato (il detentore del pre uso) può richiedere egli stesso la registrazione. Se non registra il marchio entro tale periodo, il terzo inficiato della decisione negativa ha 90 giorni per procedere liberamente alla registrazione, trascorsi i quali il marchio diviene finalmente disponibile per chiunque abbia interesse alla sua registrazione.

2.1.2 La registrazione del marchio:

In Cile ogni persona fisica o giuridica, cilena o straniera, può agire per esercitare il diritto di registrare un marchio. Se il richiedente è straniero, però, deve agire attraverso un rappresentante locale, investito dei sufficienti poteri.

E' definibile marchio industriale ogni segno che può essere riprodotto graficamente e distingue un prodotto, un servizio, uno stabilimento industriale o commerciale, all'interno del mercato.

Alcuni segni possono essere costituiti da parole, inclusi nomi di persone o società, lettere, numeri, figure, immagini, simboli, combinazioni di colori.

Non possono essere protetti:

- emblemi e bandiere, nomi o acronimi di stati, organizzazioni internazionali e di pubblici servizi degli Stati;
- denominazioni tecniche o scientifiche con riguardo all'oggetto a cui sono riferiti (varietà di piante, denominazioni comuni indicate dall'Organizzazione Mondiale della sanità)
- nomi o pseudonimi di persone (a meno che non abbiano prestato il loro consenso);
- marchi che riproducono timbri e sigilli ufficiali dello Stato;
- espressioni o segni indicanti genere, natura, peso, nazionalità, destinazione del bene o del servizio;
- marchi simili o confondibili (graficamente o foneticamente) con altri utilizzati nello stesso Stato o in altri, regolarmente registrati e che distinguono beni simili o uguali;
- la forma o il colore del bene o della sua confezione;
- l'indicazione geografica del bene;
- tutto ciò che risulti contrario alla morale, all'ordine pubblico o al buon costume

2.1.3 Procedura per la registrazione:

La richiesta di registrazione del marchio deve essere redatta in lingua spagnola compilando il modulo rilasciato dall'Ufficio Marchi del dipartimento di proprietà intellettuale e deve includere i marchi e le classi per le quali si richiede la registrazione e una descrizione dei beni rilevanti o servizi. Ultimamente si è reso possibile accedere ad una registrazione elettronica. Ogni richiesta deve essere accompagnata da una procura legale. Ogni documento in lingua straniera deve essere tradotto in spagnolo.

2.1.4 Esame:

ogni richiesta viene normalmente esaminata due volte. La prima per verificare sommariamente l'esistenza dei requisiti formali di base per la registrazione. Se la verifica ha esito positivo, avviene la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro 20 giorni.

Il secondo esame è effettuato dopo lo scadere dei termini per l'eventuale opposizione alla prima verifica (30 giorni) e vengono verificate tutte le condizioni per la registrazione.

La decisione finale di solito viene resa otto settimane dopo lo scadere dei termini per l'opposizione. In caso di rigetto, ci si può appellare entro 15 giorni.

Una volta che la registrazione viene accettata, è necessario pagare una tassa entro 60 giorni dalla data della decisione finale.

Il certificato di registrazione viene rilasciato circa tre mesi dopo tali adempimenti.

La durata del marchio è di 10 anni, può essere rinnovabile e l'uso del marchio non ne è condizione necessaria.

2.2 Brevetti

La domanda per i brevetti deve essere redatta in lingua spagnola e deve essere presentata al Patent office del dipartimento di proprietà intellettuale e deve includere: un *abstract*, una descrizione dei disegni e una procura legale.

Se la procedura è iniziata fuori dal territorio del Cile, la procura legale deve essere primavida dal consolato. Entro 90 giorni dal deposito della domanda gli interessati devono presentare la documentazione di un'eventuale brevetto precedentemente registrato, onde opporsi alla procedura in corso.

La domanda viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e i terzi hanno tempo sino a 45 giorni dopo tale pubblicazione per opporsi alla registrazione.

La relazione sul brevetto viene effettuata e consegnata entro circa 12 mesi dalla richiesta. L'intera procedura necessita di un tempo totale che varia da due a tre anni.

La durata di un brevetto è di venti anni dalla registrazione della domanda. Non è rinnovabile ed è soggetto ad annullamento.

Le licenze di utilizzo devono essere registrate all'ufficio brevetti.

Le invenzioni sono definite come soluzioni a problemi tecnici posti dall'attività industriale.

Oggetto della materia può essere un prodotto o un processo.

Per essere brevettabili le invenzioni devono essere nuove, devono coinvolgere un'attività inventiva e devono essere utilizzabili a livello industriale.

2.3 Modelli di utilità

La domanda deve essere redatta in spagnolo e deve includere una descrizione, una procura alle liti e soprattutto un appropriato prototipo del modello.

Anche in questo caso è necessaria la vidimazione consolare dei documenti se provenienti dal territorio estero.

Le regole sulla priorità della registrazione e sulle opposizioni possibili sono le medesime che vengono disciplinate nella sezione dei brevetti. Sono registrabili strumenti, apparecchiature, materiali, oggetti o parte di essi, forme utili al prodotto che contribuiscono ad arrecare un vantaggio al prodotto stesso.

I modelli di utilità registrati sono protetti per dieci anni e tale periodo non è rinnovabile.

Una procedura simile viene applicata ai disegni industriali ed alle topografie dei circuiti integrati.

2.4 Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Recentemente è stata introdotta la categoria delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine all'interno degli emendamenti sulla Proprietà intellettuale.

Un'indicazione geografica è definita come un'indicazione che identifica un prodotto sulla base del suo paese di origine o in base ad una regione o una particolare località nel territorio cileno, in base al fatto che una particolare caratteristica del prodotto viene attribuita in modo essenziale a tale origine geografica.

La denominazione di origine, invece, è intesa come un'identificazione dell'originalità del prodotto se proveniente dallo stato, o zona o regione sul territorio cileno, considerando però anche ulteriori fattori, come le condizioni naturali, il fattore umano e tutti gli elementi che hanno un impatto sulla caratteristica del prodotto.

Ogni persona fisica o giuridica può richiedere la registrazione dell'indicazione geografica o della denominazione di origine, sempre che rappresenti un certo numero di produttori, manifatturieri o artigiani ed in linea con le specifiche disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Proprietà Industriale.

Autorità regionali, locali o provinciali possono richiedere la registrazione, se i prodotti e le relative denominazioni ricadono nelle loro rispettive giurisdizioni.

Vi sono degli elementi che non possono essere protetti con tali denominazioni, secondo un elenco prestabilito:

- quelli che non corrispondono alle definizioni date nella *Ley sobre la Propriedad Industrial*;
- quelli che sono contrari alla morale pubblica ed al buon costume;
- quelli che possono essere fuorvianti per i consumatori, rispetto all'uso del prodotto;
- quelli che contengono indicazioni troppo generiche o comuni che non sono idonee a distinguerle da altri prodotti. Per ovviare al problema (molto sentito nell'ambito vinicolo, ad esempio) è necessario aggiungere al nome comune una caratteristica in più che sia in grado di distinguerlo da prodotti provenienti dalla stessa regione o con caratteristiche troppo simili.

Un limite alla tutela attraverso tali registrazioni è costituito dall'uso per lungo periodo ed in buona fede di un determinato nome. In particolare, non si può chiedere la tutela di un nome che sia stato usato per identificare prodotti o servizi in Cile prima del 15 aprile 1994 o per almeno 10 anni prima di tale data.

La procedura:

la domanda deve contenere:

- nome del richiedente, indirizzo, partita iva ed attività relativa all'indicazione o alla denominazione richieste;
- l'indicazione geografica o la denominazione richieste;
- l'area geografica di produzione, estrazione, elaborazione del prodotto;
- una descrizione dettagliata del prodotto o dei prodotti che devono essere distinti e le caratteristiche essenziali o loro qualità;
- uno studio tecnico preparato da professionisti competenti che affermi che le caratteristiche individuate siano rintracciate nel prodotto ed esclusive di questo;
- un progetto con le specifiche regole per l'uso ed il controllo delle richieste indicazioni o denominazioni.

Se si tratta di richieste in campo agroalimentare è richiesta un'ulteriore relazione di approvazione da parte del ministero per l'agricoltura, che diviene imprescindibile anche nel caso in cui si tratti di un'indicazione geografica straniera.

Durata:

Nel caso di denominazione o indicazione geografica non vi è una scadenza prefissata, ma semplicemente verrà registrata ogni modifica successiva che si rendesse necessaria in base alle disposizioni di legge vigenti.

Chiunque vi abbia interesse può proporre istanza per annullare una denominazione o indicazione nel caso questa abbia violato una norma giuridica in vigore.

2.5 Segreti industriali

La protezione dei segreti industriali è stata recentemente introdotta nella *Ley sobre la Propiedad Industrial*.

Si tratta di ogni tipo di conoscenza di prodotto industriale o procedura che, tenuto segreto, apporta al proprietario un vantaggio che lo rende competitivo.

L'illegittima acquisizione o sottrazione di un segreto industriale costituiscono un illecito punibile.

Le limitazioni alla decretazione dei sopra menzionati prodotti provengono da necessità ed esigenze espresse dall'Istituto della Salute Pubblica o dal Servizio per l'Agricoltura.

2.6 Copyright

L'ordinamento giuridico cileno protegge anche il diritto d'autore. Per registrare una creazione è necessario avere una copia tangibile dell'opera e portarla al Dipartimento di Proprietà intellettuale.

La durata del diritto non eccede quella della vita dell'autore stesso, maggiorata di 70 anni, oppure la vita del coniuge superstite, o del figlio/figlia dell'autore. In caso di opera anonima, il diritto conserva la sua validità per 70 anni dopo la prima pubblicazione.

Le eccezioni alle norme sul copyright, contemplate dalla normativa, riguardano l'uso del materiale protetto nel caso concorrano due circostanze:

1. l'uso del materiale all'interno di un nucleo familiare o per motivi educativi, caritatevoli e simili;
2. uso del materiale senza scopo di lucro.

In questo caso, l'uso del materiale coperto dal copyright non prevede comunque il pagamento di diritti nei confronti dell'autore.

Alcune eccezioni alla normativa vanno segnalate anche nel caso in cui si tratti di riproduzioni di piccole parti dell'opera intera, ma si tratta di casistiche con forti restrizioni, soprattutto a seguito degli accordi firmati tra il Cile, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea.

Vengono protetti anche i diritti morali dell'autore (con riguardo alla possibilità di chiedere sempre che l'opera venga riprodotta integra e senza distorsioni, o che venga pubblicata sotto pseudonimo se questa è la volontà dell'autore).

2.7 Diritto dell'internet

Internet è divenuto anche in Cile uno strumento di importanza essenziale nelle relazioni commerciali e nei confronti dei consumatori. Una delle conseguenze più importanti è sicuramente il problema dei domini internet, delle questioni legate al loro sfruttamento, al corretto utilizzo, alla proprietà, alla responsabilità, fino ad arrivare alla loro tutela in sede giudiziale.

Procedure per la registrazione del dominio del nome:

la richiesta del dominio del nome sotto la dicitura ".cl" deve essere effettuata elettronicamente e deve includere:

- il dominio scelto;
- identificazione del richiedente;
- identificazione del contatto tecnico amministrativo;
- server primario e/o secondario (opzionale);
- se il richiedente è straniero, vi deve essere l'indicazione di un rappresentante legale in Cile.

Dopo la richiesta, il dominio del nome viene pubblicato per 30 giorni nel sito www.nic.cl per eventuali opposizioni. Se non vi sono opposizioni nei termini stabiliti, il dominio è registrato automaticamente, dietro pagamento della tassa prevista.

Nel caso di dispute, è necessario adire un conciliatore. Nel caso in cui la conciliazione non avesse successo, ci si rivolgerà ad un arbitrato regolato dalle leggi della protezione dei domini del nome cileni.

Ogni combinazione di lettere numeri e parole può essere registrato come dominio del nome.

La registrazione del dominio va rinnovata ogni due anni.

2.8 Il diritto antitrust

Il testo di legge più importante in materia è la *Ley sobre la Libre Competición o antitrust*

Si propone di proteggere la libera competizione nel mercato, considerando le seguenti pratiche anticoncorrenziali:

- gli accordi, impliciti o espliciti, conclusi tra agenti economici, o pratiche concertate, che fissino dei prezzi unilateralmente, riducendo o limitando la produzione, distribuendo quote e zone, abusando del potere derivante da particolari accordi o dalla prassi;
- l'abuso da parte di una società o di un gruppo sotto il medesimo controllo di una posizione dominante sul mercato, imponendo dei prezzi fissi o attuando politiche di controllo di aree di territorio nocive degli interessi del mercato;
- pratiche predatorie o scorrette per mantenere, acquisire o incrementare la propria posizione dominante.

Il Tribunale apposito per la risoluzione di tali problematiche è il Tribunale per la Difesa della Libera Concorrenza.

A lato di tale istituzione esiste un Procuratore Antitrust che si occupa di investigare sulle azioni, pratiche o accordi che potrebbero essere contrari all'ordinamento, difendendo l'interesse pubblico.

Le sanzioni possibili vanno dalla formale inibitoria nei confronti della società, la quale deve terminare ogni tipo di attività contraria alle norme in vigore in materia di antitrust, sino allo scioglimento vero e proprio del cartello, del gruppo o della singola persona giuridica condannata, per giungere ad una vera e propria sanzione pecuniaria.

2.9 Il rapporto con le giurisdizioni straniere – il riconoscimento delle sentenze e dei lodi arbitrali

Ogni decisione finale di una corte straniera può avere valore esecutivo in Cile solo previa approvazione della Corte Suprema.

Per ottenere un'autorizzazione dalla Corte Suprema, il cosiddetto *exequatur*, bisogna procedere come segue:

- compilare una richiesta per il riconoscimento della sentenza o del lodo arbitrale, così come predisposta dalla Corte Suprema;
- notifica dell'atto processuale alla parte contro la quale è richiesta l'esecuzione, nel quale si indichi il termine entro il quale opporsi;
- spedizione degli atti della corte al Fiscal, l'autorità in carica presso la suprema corte a difesa dell'interesse pubblico, il quale possa riferire alla corte se la sentenza di quo sia o meno eseguibile;

in seguito, la suprema corte si pronuncerà in merito alla decisione di apporre o meno l'*exequatur*.

Bisogna fare attenzione ai trattati in vigore riguardanti la materia, che dettano le norme da seguire affinché l'*exequatur* sia valido.

I criteri applicati dalla corte sono i seguenti:

- se esiste un accordo internazionale ratificato dal Cile col paese di origine della sentenza, verrà applicato tale trattato;
- in assenza di un trattato, viene applicato il principio di reciprocità; il Cile renderà esecutive le sentenze dei Paesi che operano allo stesso modo con sentenze e decisioni cilene da far eseguire al proprio interno;
- se non vi fosse la possibilità di applicare i sopra menzionati criteri, la suprema corte renderà esecutiva la decisione che rispetti determinati requisiti:
 1. che non contrasti con norme interne al diritto cileno;
 2. che non sia in conflitto con la giurisdizione dei tribunali cileni, cioè che la decisione non sarebbe stata presa se fosse stata di competenza dei tribunali cileni;
 3. che vi sia stato il rispetto del contraddittorio nei confronti della parte contro la quale viene chiesta l'esecuzione (notifica, possibilità di difesa);
 4. che si tratti di una decisione definitiva nel paese in cui è stata emessa.

Il Cile è parte della Convenzione di New York sull'arbitrato dal 1975 e riconosce gli arbitrati stranieri. Ha altresì applicato i modelli UNCITRAL sugli arbitrati commerciali internazionali dal 2004.

2.10 Prospettive di investimento: le attività agroalimentari

Uno dei settori di maggiore interesse per l'investitore straniero che abbia intenzione di entrare nel mercato cileno è sicuramente quello agroalimentare, con particolare riferimento al settore vinicolo ed al nuovo mercato della produzione dell'olio di oliva.

2.11 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per il settore vinicolo è costituita dalla legge 18.455, che fissa le norme sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di alcol etilico, bevande alcoliche ed aceti.

Viene regolata la materia in base a quattro distinti punti di vista:

1. produzione e vinificazione;
 2. elaborazione;
 3. commercializzazione;
 4. interventi amministrativi.
-
1. vengono date le definizioni di base della produzione e trasformazione: "nelle bevande fermentate si intende per produzione l'insieme delle operazioni destinate a trasformare le sostanze zuccherate in alcol etilico". Si segnalano nella legge le sostanze e le manipolazioni espressamente permesse.
 2. Nella seconda fase si determinano le modalità volte a contrastare i processi di alterazione e falsificazione del prodotto;
 3. Si definisce il prodotto finale, quello destinato alla commercializzazione. Debbono essere rispettate le norme informative per il pubblico (etichettatura adeguata per prodotti nazionali, da distinguere rispetto a quelli internazionali);
 4. gli interventi amministrativi devono essere funzionali e proporzionali all'obiettivo e MAI debbono interferire con le regole di libero mercato dettate dal Governo cileno.



MANZATO & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE

MILANO ROMA

SEDE di MILANO :

Corso di Porta Romana 63
20122 Milano
Tel.: 0039 02 54109017
Fax: 0039 02 55011359
E-mail: milano@manzatoassociati.it
www.manzatoassociati.it

SEDE di ROMA:

Via del Tritone 102
00187 ROMA
E-mail: roma@manzatoassociati.it
www.manzatoassociati.it

Manzato & Associati Studio Legale ha le sedi principali in Milano e in Roma.

Manzato & Associati - Studio Legale svolge la propria attività anche:

- in tutta la Lombardia attraverso alcune sedi secondarie [Bergamo, Brescia, Busto Arsizio (Varese), Cesano Maderno (Monza-Brianza)] e nelle altre provincie lombarde (Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova , Pavia , Sondrio);
- in tutta Italia (anche attraverso una collaudata rete di corrispondenti) ;
- all'estero (anche attraverso una collaudata rete di altri studi legali stranieri con i quali ha costanti rapporti).

Manzato & Associati - Studio Legale corrisponde in varie lingue straniere tra le quali inglese, francese, spagnolo, portoghese (brasiliano) e tedesco oltre a rumeno.

UNIONCAMERE LOMBARDIA

L'Unione delle Camere di Commercio della Lombardia è l'organo che riunisce e rappresenta le 12 Camere di Commercio della regione, e quindi il sistema degli interessi generali delle imprese, con l'obiettivo primario di consolidare il ruolo di protagonista della Lombardia non solo all'interno dello scenario italiano, ma anche in una dimensione Europea.

La *mission* di Unioncamere Lombardia è infatti: *“Consolidare sul territorio lombardo - attraverso l'azione delle Camere di Commercio – politiche e prassi favorevoli alla crescita del sistema delle imprese al fine di consolidare la leadership della Lombardia nel processo di integrazione europeo”*.

IL SISTEMA A RETE

Unioncamere Lombardia è un nodo del sistema a rete del mondo camerale che collega in Italia 104 Camere di Commercio provinciali, 19 Unioni Regionali, 136 Aziende speciali, 73 Camere di Commercio italiane all'estero rappresentate da Assocamerestero e 2000 Camere di Commercio europee riunite in Eurochambres.

LE CAMERE DI COMMERCIO

Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della provincia di competenza, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali per il sistema economico delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali con particolare attenzione al sistema capillare delle piccole e medie imprese.

Unioncamere Lombardia
Direzione Internazionalizzazione
Via Ercole Oldofredi, 23
20124 Milano
Tel. +39 02607960.1
Fax. +39 02607960.235
e-mail: board@lom.camcom.it
www.unioncamerelombardia.it